


il documento

Grinzanescrittura: premiazione a Roma

6

Si è svolta la premiazione della quinta edizione del concorso «grinzanescrittura», realizzato dal Premio Grinzane Cavour in collaborazione con il Provveditorato agli studi di Roma. Mille studenti di 50 scuole superiori di Roma hanno letto e recensito opere a scelta tra libri di fantascienza, fantasy o giallo del '900. Gli elaborati sono stati selezionati da una commissione composta dal provveditore, presidi, professori e giornalisti.



Adria, piccoli archeologi crescono

Ad Adria si conclude il progetto archeologia e scuola: l'ultima sperimentazione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'iniziativa, che ha coinvolto attraverso la formazione 60 docenti, mira a suggerire ai 300 bambini, attraverso l'archeologia, un nuovo rapporto con il passato e con il territorio: le fasi conclusive dell'itinerario didattico vedono i piccoli archeologi impegnati in un vero scavo.

RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI

(pubblicato sulla GU 23 novembre 1990, n. 274)

(omissis)

ART. 4

Diploma di specializzazione

1) Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2) Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3) Con decreto del presidente della repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma terzo, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma secondo del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi settimo e ottavo.

4) Con lo stesso decreto del presidente della repubblica di cui al comma terzo o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma secondo che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego. (omissis)

DECRETO MURST 26 MAGGIO 1998 "CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DA PARTE DELLE UNIVERSITÀ DEGLI ORDINAMENTI DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA"

(pubblicato sulla GU 3 luglio 1998, n. 153)

(omissis)

Art. 1

(Definizione)

1) Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341;

b) per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n.341;

c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare negli studenti del corso di laurea e della scuola;

d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunità Europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987;

e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati B e C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;

f) per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;

g) per prove di valutazione conclusive, le modalità di accertamento dell'apprendimento al termine di attività didattiche.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1) Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea e della scuola sono disciplinati dalle università nei regolamenti didattici in conformità ai criteri di cui al presente decreto.

2) I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della scuola sono determinati negli allegati B e C, sulla base dell'obiettivo formativo di cui all'allegato A. Le scelte delle università relative agli insegnamenti e alle altre attività didattiche sono definite in funzione del predetto obiettivo formativo.

3) Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.

4) Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati anche sulla base di intese tra due o più università. In sede di definizione dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica delle attività didattiche, le università assicurano l'integrazione delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture e di docenti dell'ateneo interessati su un piano di pari responsabilità. Per la composizione degli organi delle predette strutture si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Per le finalità di cui al presente decreto le università attivano opportune forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonché con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche sono realizzate dalle università sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n.168.

5) Le attività didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio.

I testi

Scuole di specializzazione
Ecco tutte le norme

no. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti per la scuola.

6) Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni università i regolamenti didattici:

a) disciplinano le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;

b) definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre;

c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;

d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n.245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;

e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.



7) Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

8) L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola.

9) Nella organizzazione delle attività del corso di laurea e della scuola le università tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti. (omissis)

Art. 4

(Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario)

1) La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curriculum e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;

b) per le classi corrispondenti i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

2) L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3) La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università, o le università d'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 4, tenuto anche

conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

4) La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinari nel regolamento didattico di ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato D. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella Gazz. Ufficiale. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

5) Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 dell'allegato C;

b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell'area n. 2 dell'allegato C;

c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l'offerta da parte dell'università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

6) Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano a) valuta il percorso formativo compiuto nell'università o in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera b), riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri, entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;

b) definisce un curriculum integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;

c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il predetto curriculum risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;

d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

7) Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

8) Fermo restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 di cui all'allegato C, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Art. 5

(Norme particolari)

1) Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le Università approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una università italiana, potrà essere previsto lo svolgimento di parte del corso formativo presso università di paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6

(Norme di attuazione)

1) Ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo formativo di cui all'allegato A il ricorso alla mutazione degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole di specializzazione è consentito, con delibere motivate delle competenti strutture didattiche, per non più di un quarto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea o nella scuola. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Obiettivo formativo del corso di laurea ed della scuola

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:

possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e

collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;

esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio; inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi; continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche; rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici; rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative; organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze; promuovere l'innovazione nella scuola, an-



che in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro; verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola; assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture inter-terriche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana. (omissis)

Allegato C

Contenuti minimi qualificanti della scuola
L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente alla scuola, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

area 1: formazione per la funzione docente
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle attitudini e competenze di cui all'allegato A nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente

area 2: contenuti formativi degli indirizzi
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A, relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

area 3: laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f) con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi).

area 4: tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g) Allegato D

Istituzione degli indirizzi nella scuola
Il raccordo tra indirizzi e Classi di abilitazione, come previsti all'articolo 4, comma 4, ha valore sull'intero territorio nazionale, per consentire un opportuno riferimento nel titolo di abilitazione. Peraltro, il regolamento didattico di struttura della singola università potrà accorpate alcuni tra gli indirizzi ivi indicati, particolarmente nei casi in cui la medesima laurea consenta l'acquisizione di abilitazioni collocate in indirizzi distinti.

Gli indirizzi non possono essere numerosi, per due ragioni:
a) occorre evitare alle università un eccesso di complicazioni organizzative, tenendo anche conto del fatto che in alcune regioni si prevedono scuole inter-universitarie con indirizzi attivati

presso università diverse;

b) è necessario che un laureato che può avere accesso a diverse abilitazioni trovi, il più possibile, nel medesimo indirizzo le abilitazioni stesse: ciò rende più agevole la definizione, in parte del consiglio della scuola, dei piani di studio articolati in funzione del complesso delle abilitazioni da conseguire.

La presenza di più curricoli di abilitazione in uno stesso indirizzo non significa che essi debbano essere pressoché identici. Infatti, la imposizione di indirizzi "larghi" comporta una loro forte articolazione interna: piani di studio che conducono ad abilitazioni molto differenti potranno avere, ad esempio, due soli insegnamenti comuni (eccezionalmente, anche uno solo) all'interno dell'indirizzo. All'opposto gli insegnamenti delle scienze dell'educazione saranno invece comuni ai diversi indirizzi, ma potranno differenziarsi, anche all'interno di uno stesso indirizzo, quando esso conglobi Classi della secondaria superiore con Classi di scuola media. Una università non deve necessariamente attivare tutti gli indirizzi: si prevede che sia sufficiente attivarne due. Analogamente all'interno degli indirizzi attivati un ateneo non deve necessariamente offrire tutti gli anni tutti i filoni di abilitazione: ciò vale in particolare nei casi in cui la disponibilità dei relativi posti di insegnamento nel sistema scolastico sia molto esigua. In ogni caso, deve essere prevista la possibilità di piani di studio "a cavallo" tra due indirizzi. Ciò sia perché determinate Classi, collocate in un indirizzo, possono usufruire di insegnamenti collocati in un altro, sia perché esistono Classi che per loro natura devono essere previste come attivabili all'interno di un indirizzo.

Decreto Ministeriale n. 460
OGGETTO: NORME TRANSITORIE PER IL PASSAGGIO AL SISTEMA UNIVERSITARIO DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA
(omissis)]

ART. 1

A partire dal primo concorso a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'articolo 400 - comma 12 - del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297.

ART. 2

Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

ART. 3

Nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previste dalla istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.

ART. 4

Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre per titoli ed esami risulta inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente. (omissis)

XIII legislatura
Disegno di legge AC 6560
Collegato ordinamentale alla finanziaria 2000
DISP. IN MATERIA DI ISTRUZIONE RICERCA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E FORMAZIONE.

Testo risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione della Camera dei Deputati, in sede referente, il 30 marzo 2000 (bozza non corretta)

(omissis)

ART. 15

(Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria)

1) L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha valore di prova concorsuale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 3/5/1999, n. 124.

2) Con decreto da emanare di concerto tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento.

3) Con il medesimo decreto di cui al comma 2 vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle Commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998, n. 460.

4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)